

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 576)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CARON, MAZZAROLLI, OLIVA, BALDINI, DAL FALCO, MONTINI, LIMONI, FORMA, SEGNANA, DAL CANTON Maria Pia, TIBERI, DALVIT, CARRARO, DEL NERO, CERAMI, BARTOLOMEI, PERRINO, COPPOLA**
e **VALSECCHI Pasquale**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1969

Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia »

ONOREVOLI SENATORI. — Alla fine della passata legislatura un contrasto insorto tra i due rami del Parlamento su un articolo del disegno di legge relativo al nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » impedì di conseguire il risultato atteso da molti anni di dare a quell'organismo una struttura democratica che gli consentisse di svolgere modernamente la sua funzione al servizio della cultura internazionale.

Le manifestazioni d'arte svoltesi nell'estate scorsa ed in particolare la Esposizione Biennale e la Mostra cinematografica, hanno determinato un vasto dibattito circa la necessità di ammodernare l'Ente e di dare ad esso piuttosto che la finalità di puro organismo di verifica dello stato attuale delle arti quella di un istituto animatore dei problemi artistici e della cultura contemporanea in genere.

L'Amministrazione comunale di Venezia, dopo essersi interessata in collaborazione al Consiglio di amministrazione dell'Ente affinché le manifestazioni si svolgessero ordinatamente, così come era richiesto dalla grande maggioranza dei veneziani e degli stessi artisti, che pur concordi nella valutazione degli aspetti negativi del vecchio statuto e della vigente organizzazione, giudicavano velleitaria e improduttiva la contestazione promossa da alcuni sparuti gruppi, organizzava nel mese di novembre un Convegno aperto a tutti gli interessati per valutare le proposte nuove che fossero sorte dalla meditazione della situazione culturale.

Il presente disegno di legge, mantenendo la struttura di quello che stava per essere approvato nella passata legislatura, recepisce le indicazioni del suddetto Convegno precisando le nuove finalità dell'Ente. Esso

viene pensato come organismo culturale non cristallizzato attorno alle tradizionali quattro manifestazioni operanti in continuità per tutto l'anno secondo programmi quadriennali stabiliti da un Consiglio di amministrazione.

Detto Consiglio sarà aperto agli artisti così da assicurare largo spazio alla gestione culturale dell'Ente; e consentire inoltre una

maggior elasticità nel reperimento e nell'uso dei fondi per consentire un'ampia sperimentazione che promuova lavori di ricerca, di studio, di documentazione atti a favorire l'incontro di tutte le espressioni artistiche e la loro conoscenza e diffusione presso le classi sociali.

Raccomandiamo all'approvazione del Senato questo nostro disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Biennale di Venezia — Esposizione internazionale d'arte, fondata dal comune di Venezia nell'anno 1895, eretta in Ente autonomo con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 504, e successive modificazioni — assume la denominazione di Ente autonomo la Biennale di Venezia. Esso ha personalità giuridica di ente di diritto pubblico ed ha sede in Venezia.

L'Ente è un istituto di cultura artistico internazionale e ha lo scopo di offrire ogni documentazione e comunicazione sulle arti con particolare riferimento a quelle figurative, al cinema, al teatro e alla musica in tutto il mondo, assicurando con la libertà di idee e di espressioni una continua informazione e discussione sui problemi della cultura artistica contemporanea.

Art. 2.

L'Ente ha il compito di:

a) provvedere all'organizzazione ed alla gestione dell'Esposizione biennale internazionale delle arti figurative;

b) provvedere all'organizzazione ed alla gestione della Mostra internazionale di arte cinematografica e delle manifestazioni ad essa connesse;

c) provvedere all'organizzazione ed alla gestione delle manifestazioni internazionali d'arte musicale;

d) provvedere all'organizzazione ed alla gestione delle manifestazioni internazionali d'arte teatrale;

e) provvedere all'organizzazione ed alla gestione di altre manifestazioni internazionali d'arte relative ai settori che l'Ente ritenga opportuno curare, con particolare riferimento a quelli che non siano oggetto di analoghe manifestazioni in Italia;

f) organizzare all'estero mostre d'arte figurativa contemporanea italiana e curare la partecipazione di artisti italiani alle mostre d'arte figurative contemporanee organizzate in altri paesi;

g) provvedere al funzionamento ed all'incremento della biblioteca, dell'archivio storico delle arti contemporanee;

h) promuovere ed organizzare ogni altra manifestazione di carattere culturale ed artistico anche in collaborazione con altri enti e istituti nazionali ed internazionali, che svolgono attività parallele.

Art. 3.

L'organizzazione delle manifestazioni artistiche e dei concorsi, nonché l'ammissione delle opere, sono disciplinati da appositi regolamenti, emanati dal Consiglio direttivo su proposta delle Commissioni tecniche di cui al successivo articolo 18.

Art. 4.

Le manifestazioni promosse dalla Biennale hanno sede permanente in Venezia, salvo le eccezioni previste dall'articolo 2 lettere f) e h), negli edifici di proprietà dell'Ente e negli altri edifici all'uopo destinati e da destinarsi, di proprietà del comune di Venezia o di terzi, e da questi ceduti in uso anche temporaneo alla Biennale.

Il Comune provvede, a proprie spese ed a mezzo dei propri organi tecnici, alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprietà e sono a suo carico le relative imposte sui terreni e fabbricati.

Il Comune è tenuto inoltre ad anticipare alla Biennale, per il normale servizio di cassa, somme fino alla concorrenza massima di lire 50 milioni all'anno, senza corrispondenza di interessi.

Art. 5.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Ente autonomo la Biennale di Venezia è proprietario al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nonchè dei lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati a incremento del patrimonio stesso.

Art. 6.

L'Ente provvede ai suoi compiti con:

- a) i redditi del suo patrimonio;
- b) il contributo ordinario dello Stato stanziato annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del turismo e dello spettacolo a partire dall'esercizio finanziario 1968;
- c) i contributi ordinari annuali del comune e della provincia di Venezia e dell'Ente regione quando costituito;
- d) eventuali contributi straordinari dello Stato, del comune e della provincia di Venezia e dell'Ente regione;
- e) i proventi di gestione;
- f) eventuali contributi ed assegnazioni di enti e privati;
- g) eventuali contributi ed assegnazioni di Stati, enti e privati stranieri sul cui accoglimento si siano pronunciati favorevolmente il Consiglio direttivo, di cui al successivo articolo 10, e la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 7.

Sono organi istituzionali dell'Ente: il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei sindaci.

Art. 8.

L'Ente autonomo la Biennale di Venezia è diretto ed amministrato dal Presidente e dal Consiglio direttivo.

Presidente e membri del Consiglio sono personalità della cultura e dell'arte e vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. È membro di diritto del Consiglio direttivo il Sindaco di Venezia, che assume la vice presidenza dell'Ente.

Il Presidente è nominato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo e scelto in una rosa di nomi indicati dal Consiglio comunale di Venezia.

Art. 9.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne promuove le attività.

Convoca e presiede il Consiglio direttivo; vigila sull'applicazione dello statuto e sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari; dispone per la preparazione della relazione sull'attività dell'Ente, del bilancio preventivo e del rendiconto, e ne cura la pubblicazione e la trasmissione statutaria; firma gli atti e i contratti congiuntamente al Direttore amministrativo; promuove gli atti conservativi dell'Ente; sta in giudizio come attore e come convenuto; cura l'osservanza dei regolamenti; esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dai regolamenti.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo è composto da:

- a) il presidente dell'Ente;
- b) il Sindaco di Venezia, vice presidente;
- c) un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione;
- d) un membro designato dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
- e) un membro designato dal Ministro degli affari esteri;
- f) un membro designato dal Consiglio comunale di Venezia;

g) un membro designato dal Consiglio provinciale di Venezia;

h) un membro designato dall'Ente regione, quando costituito;

i) sei membri cooptati a maggioranza dai precedenti alla loro prima riunione, con particolare riguardo per le competenze non od inadeguatamente rappresentate, e scelti in una lista di nomi indicati dalle associazioni sindacali e professionali.

I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h), sono scelti fra pittori, scultori, autori del cinema, del teatro e della musica, critici e storici d'arte ed esperti nelle materie artistiche di competenza della Biennale.

Le designazioni del Consiglio comunale per la nomina del Presidente dell'Ente devono essere presentate al Presidente del Consiglio dei ministri almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

Le designazioni dei Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e degli affari esteri, degli Enti locali e dell'Ente regione devono pervenire almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo al Presidente del Consiglio dei ministri, che entro i termini di scadenza del mandato degli organi direttivi dell'Ente, propone al Presidente della Repubblica la nomina del Presidente e del Consiglio direttivo.

Le indicazioni, di cui alla lettera i), devono pervenire al Presidente dell'Ente due mesi prima della scadenza degli organi direttivi. Entro un mese dal suo insediamento il Presidente dell'Ente provvede a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri i nomi dei sei membri cooptati per l'emissione del decreto di nomina.

In ogni caso l'insediamento degli organi istituzionali dell'Ente deve aver luogo entro il termine di scadenza del mandato.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante e formativo della volontà dell'Ente; esso fissa le direttive per la realizzazione

dei programmi di attività istituzionali con motivata relazione.

Il Consiglio delibera relativamente:

a) al piano quadriennale di attività e al bilancio annuale preventivo e consuntivo;

b) alla ripartizione ed alla spesa dei contributi, nonché dei redditi e dei proventi, attribuendoli secondo le esigenze anno per anno necessarie allo svolgimento delle attività programmate e svolte;

c) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

d) agli acquisti, alle transazioni ed alienazioni ed ai contratti in genere;

e) alla accettazione dei lasciti, donazioni e legati;

f) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'Ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

g) all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle mostre e delle manifestazioni;

h) alla nomina ed alla revoca del Segretario generale e dei direttori di cui al successivo articolo 15;

i) alla nomina ed alla revoca delle commissioni tecniche di cui al successivo articolo 18;

l) alla nomina delle commissioni previste dai regolamenti delle mostre e manifestazioni, sentiti i rispettivi direttori;

m) alla nomina delle giurie, eventualmente previste dai singoli regolamenti;

n) ai rimborsi spettanti ai membri del Consiglio direttivo ed agli emolumenti da corrispondere ai membri del Collegio dei sindaci, ai componenti delle Commissioni e giurie ed agli esperti aventi incarichi da parte dell'Ente;

o) agli eventuali conflitti di competenza;

p) alla regolamentazione dei servizi e degli uffici dell'Ente, all'assunzione di tutti i dipendenti, sia in pianta stabile per pubblico concorso nazionale, sia avventizi o con

contratto a termine, nonchè al loro stato giuridico ed economico;

q) ai rapporti con le Nazioni, che partecipano alle manifestazioni dell'Ente ed in particolare con quelle partecipanti all'Esposizione internazionale d'arte in propri padiglioni secondo i contratti e le convenzioni stipulati o da stipulare e da rivedere, in coerenza con le finalità, le attività, i programmi e l'incremento dell'Ente;

r) a iniziative culturali e artistiche, che possono essere proposte da persone, gruppi, enti, istituzioni e associazioni con la presentazione di progetti elaborati di mostre e di manifestazioni di carattere storico, retrospettivo o attuale, sulle quali il Consiglio direttivo dell'Ente è tenuto a pronunciarsi con motivata relazione, sentiti gli organi tecnici di cui ai successivi articoli 17 e 18.

Art. 12.

Il Presidente ed i membri del Consiglio direttivo durano in carica per un quadriennio e non possono essere immediatamente riconfermati. Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione entro 30 giorni dalla vacanza con le stesse modalità previste dalla presente legge ed i nuovi membri nominati durano in carica per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.

Le funzioni di Presidente e di membro del Consiglio direttivo sono gratuite ed hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni.

Art. 13.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno; una di tali riunioni è riservata all'esame del consuntivo. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, e quando almeno un terzo dei suoi membri lo richieda per iscritto.

Entro 60 giorni dalla data di insediamento il Consiglio direttivo provvederà a redigere un piano di massima per l'attività del

quadriennio di nomina che dovrà essere approvato con le stesse modalità del bilancio preventivo annuale, sentiti il Segretario generale, i direttori e i conservatori, di cui all'articolo 15.

L'invito alle sedute deve essere diramato 10 giorni prima di quello fissato per la convocazione, salvo i casi di particolare urgenza in cui può anche farsi 48 ore prima, e deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide con l'intervento dei due terzi dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide a maggioranza di voti fatta eccezione per la nomina e la revoca del Segretario generale e dei direttori per i quali occorre la maggioranza assoluta.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze del Consiglio direttivo, a cura del Segretario generale dell'Ente, sono redatti verbali convalidati dalla firma del Presidente dopo l'approvazione.

Art. 14.

L'Ente autonomo la Biennale di Venezia ha un collegio di sindaci nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Ente ed è composto di 5 membri effettivi designati:

uno dal Ministro del tesoro con funzioni di Presidente;

uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

uno dal Ministro della pubblica istruzione;

uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

uno dal Consiglio comunale di Venezia;

e di due membri supplenti designati:

uno dal Ministro della pubblica istruzione;

uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il Collegio esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relativi alla gestione dell'Ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei documenti relativi, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa riferendone al Consiglio direttivo.

Il Collegio redige ogni anno, entro il 30 aprile, la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al Consiglio direttivo e resa pubblica.

I membri del Collegio durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Al termine di ogni esercizio finanziario spetta loro un rimborso delle spese ed una retribuzione per l'opera prestata stabilita dal Consiglio direttivo. I membri del Collegio assistono alle sedute del Consiglio direttivo.

Art. 15.

L'Ente autonomo la Biennale di Venezia ha un Segretario generale, quattro Direttori, rispettivamente, per i settori delle arti figurative, di arte cinematografica, d'arte musicale e d'arte teatrale, un Conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee ed un Conservatore della fototeca, della cineteca e della discoteca, un capo Ufficio stampa, un Direttore amministrativo ed altri funzionari e dipendenti secondo le esigenze.

Qualora l'Ente deliberi, ai sensi della lettera c) dell'articolo 2 la organizzazione di nuove manifestazioni può, per ognuna di queste, nominare un direttore.

Il Segretario generale ed i quattro Direttori hanno rapporti di lavoro a termine.

Il Conservatore dell'archivio storico delle arti contemporanee ed il Conservatore per la fototeca, la cineteca e la discoteca, il Capo dell'ufficio stampa e il Direttore amministrativo sono impiegati in pianta organica e la loro assunzione in carica si consegue come previsto dall'articolo 37.

Art. 16.

Il Segretario generale è un cittadino italiano che abbia particolare competenza nei settori di attività della Biennale e capacità organizzativa e tecnica.

È nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo stesso e può essere confermato nell'incarico, dal quale decade per dimissioni o revoca motivata del Consiglio.

Il Segretario generale deve risiedere a Venezia per la durata dell'incarico.

Le funzioni di Segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altro impiego o attività professionale privata. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni. A decorrere dalla data di collocamento in aspettativa, il Segretario generale è tenuto a versare all'amministrazione di appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Il Segretario generale ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo per quanto concerne la gestione generale dell'Ente. Ha il compito di coordinare tutte le attività e le manifestazioni dell'Ente conformemente alle direttive generali formulate dal Consiglio direttivo e di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli uffici e dei servizi dell'Ente.

Partecipa con funzioni di Segretario e con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 17.

I Direttori di cui al precedente articolo 15 devono essere cittadini italiani particolarmente competenti nel loro specifico settore.

Sono nominati dal Consiglio direttivo con contratto a termine per un periodo di due anni e possono essere confermati nell'incarico dal quale decadono per dimissioni o per revoca motivata dal Consiglio.

Devono risiedere a Venezia nel periodo in cui sono organizzate le manifestazioni del loro settore.

I Direttori sono responsabili della preparazione e dello svolgimento delle attività e delle manifestazioni del settore loro affidato nell'ambito del programma stabilito dal Consiglio direttivo.

Partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo nelle quali sono trattati problemi concernenti la elaborazione del programma delle singole manifestazioni e le questioni relative al loro coordinamento.

Si applicano ai direttori le norme sulle incompatibilità dettate per il Segretario generale nel precedente articolo 16.

Art. 18.

All'impostazione dei programmi delle attività e delle manifestazioni della Biennale e alla loro organizzazione partecipano Commissioni tecniche di esperti, nominate dal Consiglio direttivo per ciascun settore.

Ciascuna Commissione è composta da un massimo di 5 membri esperti nelle relative materie e dal Direttore del settore che le convoca e le presiede.

Le Commissioni durano in carica due anni e i loro membri non possono essere immediatamente riconfermati.

Art. 19.

La Biennale può avvalersi anche della collaborazione, sia sotto forma collegiale che individuale, di esperti delle singole materie, tanto italiani quanto stranieri, imputandone le spese ai relativi capitoli del bilancio di previsione. La nomina viene effettuata su proposta del Direttore competente, dal Consiglio direttivo che stabilisce anche i limiti del mandato da affidare a tali esperti.

Art. 20.

Le riunioni del Consiglio direttivo e delle Commissioni tecniche hanno luogo normal-

mente a Venezia, presso la sede della Biennale.

Art. 21.

Il Direttore amministrativo è capo del personale dell'Ente. Provvede alla conservazione di quanto costituisca il patrimonio dell'Ente, alle ordinazioni di incasso che per qualsiasi titolo siano devolute all'Ente; emette, dietro disposizioni del Presidente, gli ordini di pagamento e compie tutte quelle operazioni che si rendano necessarie per il normale servizio di gestione e di cassa; esercita le altre mansioni che gli sono assegnate dal regolamento nonchè quelle che gli sono affidate dal Presidente e dal Segretario generale.

Art. 22.

L'Ente ha una biblioteca, un archivio storico delle arti contemporanee, diretti da un conservatore, e una fototeca, una cineteca e una discoteca dirette da altro conservatore.

I conservatori di cui all'articolo 15, dovranno risiedere a Venezia e le loro funzioni non sono compatibili con la qualifica di funzionario o di impiegato dello Stato o di qualsiasi altro Ente pubblico e privato.

Art. 23.

L'anno finanziario della Biennale ha inizio il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'esercizio dell'anno finanziario comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce e la relativa contabilità distingue le operazioni che riguardano la gestione del bilancio, da quelle che riguardano le variazioni dell'ammontare delle spese di patrimonio.

La Biennale deve tenere aggiornato un inventario di tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, nonchè un elenco di tutti i titoli, atti, carte, scritture relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

Art. 24.

Le entrate e le spese di bilancio sono ripartite in spese generali e in singole gestioni per ogni settore in cui si esplica l'attività della Biennale.

Tutte le entrate e le spese devono essere imputate ai relativi capitoli. Il Consiglio direttivo può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e con decisione motivata da esigenze funzionali derivanti dalla realizzazione del piano di massima quadriennale e dei piani annuali delle attività e manifestazioni, trasferimenti di fondi da una gestione all'altra e da un capitolo all'altro.

Art. 25.

Gli avanzi di gestione, al netto delle somme eventualmente necessarie per la copertura dei disavanzi di precedenti esercizi sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze di bilanci degli esercizi futuri dell'Ente. Tali avanzi sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere.

Art. 26.

La vigilanza nei confronti dell'Ente limitatamente al controllo sulla legittimità degli atti e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con il concorso dei Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo, del tesoro e degli affari esteri per quanto di rispettiva competenza.

Art. 27.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il primo novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Non oltre il 15 novembre successivo, detto bilancio, corredato della deliberazione del Consiglio direttivo e della relazione del Col-

legio dei sindaci, deve essere rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

Art. 28.

Il Presidente rende il conto consuntivo al Consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di cui si riferisce. Non oltre il 30 maggio successivo detto conto, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio dei sindaci, deve essere inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e del tesoro e al Consiglio comunale, nonchè alla Corte dei conti.

Art. 29.

Il servizio di Cassa dell'Ente sarà affidato alla tesoreria comunale di Venezia o ad una delle aziende di credito prescelta dal Consiglio direttivo tra quelle indicate nell'articolo 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933.

I mandati, per essere esigibili, devono portare la firma congiunta del Presidente e del Direttore amministrativo.

Art. 30.

La liquidazione dei diritti erariali sui proventi delle manifestazioni organizzate dall'Ente ove non sia applicabile il disposto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027, viene effettuata in somma fissa secondo le norme che saranno emanate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 31.

La Biennale di Venezia, senza necessità di speciali autorizzazioni, è ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni ferroviarie e doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Durante il periodo nel quale sono indette da parte della Biennale di Venezia le manifestazioni previste dalla presente legge, vengono concesse riduzioni ferroviarie nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta dal Ministero dei trasporti.

La Biennale di Venezia è autorizzata a percepire sui biglietti a riduzione la quota di cui al regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2684.

Art. 32.

La Biennale è esente in via permanente dall'imposta di ricchezza mobile categoria B, nonchè dall'imposta sui fabbricati.

E inoltre equiparata, ai fini delle imposte dirette sugli affari, alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 33.

I padiglioni appartenenti a Stati stranieri o ad Enti ed istituti stranieri o ad organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia, sono esenti da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio.

Tali agevolazioni sono subordinate alle condizioni di reciprocità nei confronti di quegli Stati in cui sussistano istituzioni analoghe all'Ente autonomo la Biennale di Venezia. Tale reciprocità non è richiesta quando si tratti di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.

Le agevolazioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1969.

Art. 34.

Le opere presentate nelle proiezioni pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Mostra internazionale di arte cinematografica sono esenti dal visto di censura, tenuto conto del divieto ai minori di 18 anni.

Art. 35.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con la presente legge.

Art. 36.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

NORME TRANSITORIE

Art. 37.

Con apposito regolamento il Consiglio direttivo dell'Ente entro e non oltre quattro mesi dal suo insediamento a norma della presente legge, determina l'ordinamento degli uffici, dei servizi e l'organico del personale; le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza, le attribuzioni del personale di ruolo e la consistenza numerica, le attribuzioni ed il trattamento economico del personale avventizio.

Per la formulazione del regolamento, il Consiglio direttivo si avvale del Collegio dei sindaci di cui al precedente articolo 14.

Il regolamento è approvato, sentito il parere della Sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo entro il termine massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Nella prima attuazione della presente legge e non oltre il quarto mese dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del regolamento, il personale di ruolo e non di ruolo in servizio, assunto anteriormente al 1° gennaio 1967 viene inquadrato, anche se sprovvisto dei requisiti di età e dei titoli di studio, nei posti previsti dalle tabelle annesse al regolamento stesso.

Al personale non di ruolo di cui al precedente comma si applicano i benefici previsti dall'articolo 21 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 38.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio comunale di Venezia provvederà a presentare al Presidente del Consiglio dei ministri la rosa di nomi per la scelta del Presidente dell'Ente.

Entro lo stesso termine gli Enti locali ed i Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e degli affari esteri provvederanno a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri le loro designazioni per il Consiglio direttivo.

Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio direttivo dovrà essere emesso entro un mese dalle avvenute designazioni.

Entro un mese dal suo insediamento dovranno pervenire al Presidente dell'Ente le indicazioni delle Associazioni, Enti e Istituzioni di cui alla lettera *i*) del precedente articolo 10.

In mancanza di tali designazioni il Consiglio direttivo potrà procedere autonomamente alla scelta.